

Statuto

del Comitato Territoriale

"Arcigay Modena Matthew Shepard" (APS)

Art. 1 (Costituzione)

1. E' costituito con sede in Modena, viale IV Novembre 40/A, il Comitato Territoriale **Arcigay Modena "Matthew Shepard" (APS)**.

2. Il Comitato è una associazione di promozione sociale in ossequio al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, senza fini di lucro, che opera nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, genere e ogni altra condizione personale e sociale, e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale.

3. Esso aderisce ad "Arcigay (APS) - Associazione LGBTI+ italiana" (di seguito indicata come "Arcigay Nazionale") e alla "Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione", riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000A, di cui condivide le finalità statutarie.

Art. 2 (Valori)

1. I valori su cui si fonda l'azione di Arcigay sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo, la lotta alla sierofobia e al cis-etero-patriarcato;
- la democrazia interna, la partecipazione delle persone associate alla vita del Comitato, la trasparenza dei processi decisionali.

Art. 3 (Scopi)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore delle persone socie, loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità delle persone.

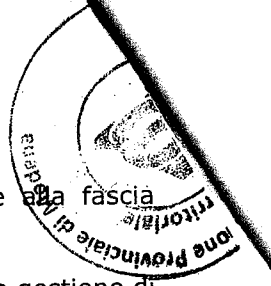
1. Arcigay Modena si impegna in modo specifico a creare le condizioni per l'affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisex, trans*, intersex, asex e queer ed eterosessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:

a) realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte alle persone volontarie, operatrici e con cariche associative di dirigenza, così come alla cittadinanza sia italiana che straniera. Sono comprese in questo punto anche le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, del personale docente e alle persone studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con Ministeri, istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QE).

b) promuovere:

- la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
- l'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti ed incontri, la diffusione e la pubblicazione di materiale editoriale;
- la partecipazione ad iniziative a livello locale, nazionale, europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili, ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;

c) costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA+ che erogano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, ed operino nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, giuridica al fine di



- fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA+, con particolare attenzione alla fascia giovanile della popolazione ;
- d) realizzare attività di produzione, promozione e programmazione culturale LGBTQIA+;
 - e) promuovere la socializzazione delle persone LGBTQIA+ attraverso la realizzazione e la gestione di attività e strutture aggregative e ricreative, attività sportive e culturali con particolare attenzione alla fascia giovanile della popolazione;
 - f) promuovere una maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni, tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione e discussione;
 - g) lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione, normativa e non, relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie LGBTQIA+, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
 - h) essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie e di inclusione sociale delle persone LGBTQIA+, nonché supporti all'azione dell'associazione;
 - i) costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti, al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire a un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
 - j) sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisex, intersex, asex, queer e trans*, e in generale difendere i diritti di ogni persona indipendentemente dall'orientamento sessuale, sesso biologico, identità o espressione di genere;
 - k) sostenere le azioni e le rivendicazioni dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
 - l) combattere le discriminazioni verso le persone affette da infezioni sessualmente trasmissibili, con particolare riferimento all'HIV;
 - m) promuovere l'inserimento sociale e la valorizzazione delle persone che vivono con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'associazione.
 - n) promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro.
 - o) promuovere la costituzione di case di accoglienza e centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale, identità di genere e genere;
 - p) promuovere l'utilizzo di un linguaggio consapevole e un ambiente sicuro e accogliente, soprattutto nell'ambito educativo e sportivo, con particolare riferimento a persone pre-adolescenti, adolescenti e giovani;
 - q) favorire le attività di accoglienza, integrazione, formazione, socializzazione con persone migranti, in particolar modo appartenenti alla comunità LGBTQIA+, anche attraverso percorsi specifici di accoglienza;
 - r) sostenere i diritti, tra cui quelli riproduttivi, delle donne o persone socializzate tali, combattere la violenza patriarcale e di genere, anche attraverso progetti specifici e la creazione di centri antiviolenza e case rifugio;
 - s) organizzazione di eventi quali Pride, manifestazioni, cortei, sit-in, festival, etc.;
 - t) diffondere politiche di inclusione e integrazione tra soggetti differenti; curare e tutelare i diritti di cittadinanza; sollecitare esperienze di vita solidale; sperimentare servizi innovativi; realizzare progetti di tutela ambientale, di economia sociale, di contrasto alle mafie e di promozione alla giustizia.

2. Le attività di interesse generale svolte dall'associazione, nell'esercizio delle proprie finalità, sono coerenti con quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 all'art. 5, e rientrano primariamente nell'ambito descritto al comma 1, lettera w, e secondariamente negli ambiti descritti alle lettere d, h, i, l, q, r, t, z.

3. Qualora l'associazione ritenga necessaria, in coerenza coi propri fini statuari, l'attuazione di attività diverse da quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17, esse risulteranno comunque secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. 117/17 e dai D.M. successivi emanati in materia. L'attuazione di tali attività dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, ed esse dovranno essere opportunamente rendicontate nel bilancio annuale, specificando la natura delle stesse.

4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, incluse persone volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità con il disposto legislativo.

Art. 4 (Organizzazione interna)

1. Il Comitato territoriale Arcigay Modena "Matthew Shepard" si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutarî propri e nel rispetto del Statuto nazionale di Arcigay.

2. L'associazione garantisce il massimo apporto delle persone associate alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché alla verifica dell'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascun individuo, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

3. Le cariche associative sono elettive e non retribuite, e le attività del Comitato sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita, dalle persone associate, salvo nei casi in cui sia previsto dal Consiglio Direttivo un rimborso delle spese vive sostenute dalle persone volontarie nell'esercizio delle loro attività, ottenibile solamente dietro presentazione puntuale della documentazione attestante le suddette.

4. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dalle persone socie e tenendo in considerazione la sostenibilità economica ed ambientale delle stesse. In conformità con l'articolo 17 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., l'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio e per il quale presta la propria attività.

Alla persona volontaria possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5. Il comitato ha l'obbligo di assicurare le proprie persone volontarie e di iscriverle in un apposito registro (art. 17 e 18 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.).

6. L'associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie persone socie, qualora ciò sia ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità statutarie, e secondo quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017. Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari o il 5% del numero degli associati. Le persone socie con un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione non possono essere iscritte nel registro dei volontari.

Art. 5 (Persone associate)

1. Le persone associate sono tenute alla partecipazione alla vita associativa ed alla corresponsione di una quota associativa annuale, nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale Arcigay.

2. Del Comitato fanno parte:

- le persone socie di Arcigay che si sono iscritte presso il Comitato territoriale di Modena, e non hanno chiesto il trasferimento della propria tessera ad un altro Comitato territoriale;
- le persone socie di Arcigay che richiedono, al momento dell'iscrizione, di essere iscritte a questo Comitato territoriale, anche se diverso da quello che eroga la tessera;
- le persone socie di Arcigay che, in base alle deliberazioni dell'associazione nazionale, risultano d'ufficio iscritte al Comitato di Arcigay Modena;
- le persone socie di Arcigay che, iscritte ad un altro Comitato territoriale, chiedono il trasferimento della propria tessera presso quello di Modena.



3. Il Consiglio nazionale Arcigay, inoltre, può attribuire l'iscrizione a questo Comitato territoriale alle persone socie residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse resteranno prive di un proprio Comitato territoriale.

4. Qualora uno dei criteri stabiliti al secondo comma fosse in contrasto con il dettato dello Statuto di Arcigay Nazionale, al fine della corretta determinazione della composizione del corpo sociale fa fede quanto riportato nello Statuto Nazionale.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

1. Ad Arcigay possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, presentando domanda scritta di ammissione alla Presidenza del Comitato territoriale, fatte salve le indicazioni che di Arcigay Nazionale.

2. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare il presente Statuto, lo Statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

3. La persona Presidente e i soggetti da essa delegati al tesseramento possono accettare in via preventiva le richieste di ammissione all'associazione, previo versamento della quota associativa.

4. L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. La tessera è di proprietà di Arcigay, è nominale e non è cedibile a terzi.

5. Sin dalla data di ammissione preventiva, il soggetto richiedente è considerabile a tutti gli effetti come persona associata, ma decade dal suo ruolo nel caso in cui il Consiglio Direttivo a maggioranza ne rigetti l'ammissione.

6. Il Consiglio Direttivo conferma o rigetta l'adesione entro trenta giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso.

7. Il rifiuto di iscrizione di una persona associata va motivato per iscritto e comunicato al soggetto interessato; la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale, ma può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dall'Assemblea Sociale, che delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Avverso le decisioni dell'Assemblea è possibile fare ricorso al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay, che decide in via definitiva, secondo le regole previste dallo Statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

8. Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

9. La persona Presidente e i soggetti da essa delegati al tesseramento curano l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro delle persone associate.

Art. 7 (Diritti delle persone associate)

1. Le persone associate tesserate all'associazione, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a:

a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'associazione, eventualmente prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito come soggetti volontari;

b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'associazione;

c) votare su tutte le questioni poste all'ordine del giorno nell'Assemblea Sociale nel Congresso territoriale, purché in regola col pagamento della quota associativa alla data di apertura degli stessi;

d) formare l'elettorato attivo e passivo in occasione dell'elezione degli organi direttivi e di controllo del Comitato, secondo le modalità esplicitate nel successivo comma;

e) appellarsi per ogni controversia con le persone associate, o con gli organi sociali di questo Comitato, al Collegio nazionale dei Garanti, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale;

f) esaminare i libri sociali dell'associazione, nel rispetto delle leggi sulla privacy e la protezione dei dati personali, previa richiesta scritta indirizzata alla Presidenza e al Consiglio Direttivo (come normato dal successivo comma 3).

2. L'accesso all'elettorato attivo per gli organi sociali del Comitato viene acquisito dopo tre mesi di iscrizione al Comitato. L'accesso all'elettorato passivo richiede il conseguimento della maggiore età e, come requisito di onorabilità (D.Lgs. 117/17, art. 26, comma 3), la permanenza nell'associazione da almeno sei mesi. Le limitazioni all'elettorato attivo e passivo riguardanti la durata del periodo di iscrizione non si applicano alle persone che si iscrivono nuovamente all'associazione dopo essere decadute per effetto dell'art. 9, primo comma, lettera d.

3. La richiesta di consultazione dei libri sociali deve essere presentata per iscritto (via raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo PEC dell'associazione) alla Presidenza e al Consiglio Direttivo, che hanno tempo 15 giorni per rispondere, concordando un appuntamento (entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta) per consentire al soggetto richiedente di consultare, presso la sede legale dell'associazione, la documentazione in oggetto.

Art. 8 (Doveri delle persone associate)

1. Le persone associate sono tenute:

- a) al pagamento della quota sociale annuale;
- b) all'osservanza del presente Statuto, dello Statuto nazionale di Arcigay, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

2. Tutte le persone associate sono tenute a: far conoscere e affermare gli scopi dell'associazione, contribuire a definire e realizzare i programmi, risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organi Stabiliti dallo Statuto.

3. Le persone associate non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione all'associazione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare all'unanimità, per particolari meriti associativi individuali, l'esenzione dal pagamento della quota associativa di un'annualità.

Art. 9 (Cessazione del rapporto associativo)

1. Il rapporto associativo è stipulato a tempo indeterminato e cessa per i seguenti motivi:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) morte;
- d) per mancato rinnovo della quota associativa annuale entro tre mesi dalla sua scadenza.

2. Le persone associate che intendano recedere dall'associazione devono darne comunicazione scritta alla Presidenza del Comitato territoriale. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

3. Il Consiglio Direttivo del Comitato può escludere una persona associata, con deliberazione motivata, quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali, oppure qualora assuma comportamenti contrari ai valori e/o al raggiungimento degli scopi associativi. L'esclusione può essere deliberata anche nei casi in cui un soggetto arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.

4. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei soggetti membri, e viene comunicata per iscritto alla persona interessata.

5. Una persona associata può anche essere esclusa dal Consiglio Nazionale Arcigay a norma dello Statuto Nazionale di Arcigay.

6. La persona esclusa può ricorrere contro il provvedimento di esclusione in prima istanza all'Assemblea Sociale, che delibera in merito, dopo essere stata appositamente convocata, entro 60 giorni dalla domanda di ricorso. Avverso le decisioni dell'Assemblea Sociale è possibile fare ricorso, in seconda istanza, al Collegio nazionale dei Garanti, secondo quanto stabilito nello Statuto nazionale Arcigay. Il Collegio dei Garanti decide in via definitiva.

7. Il soggetto receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 (Organi sociali)

1. Sono organi del Comitato:

- il Congresso territoriale;
- l'Assemblea Sociale ordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- la Vice-presidenza;
- la rappresentanza al Consiglio nazionale;
- l'Organo di controllo.

2. Gli organi sociali di natura elettiva hanno, di norma, durata quadriennale.

Art. 11 (Congresso territoriale)

1. Il Congresso territoriale è il massimo organo deliberativo del Comitato territoriale. È composto da tutte le persone associate.

2. Ad esso spetta:

- a) discutere ed approvare il progetto associativo e le linee generali del programma quadriennale di attività, attraverso la votazione delle mozioni delle persone candidate alla carica di Presidente;
- b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto territoriale;
- c) eleggere la persona Presidente;
- d) eleggere la persona Vice-presidente;
- e) eleggere il Consiglio Direttivo;
- f) eleggere, se necessario, l'Organo di controllo per la revisione legale dei conti;
- g) approvare l'eventuale regolamento di conduzione dei lavori congressuali;
- h) discutere ed approvare le mozioni congressuali nazionali ed eleggere i propri soggetti delegati al Congresso nazionale;
- i) nominare le persone associate da proporre come componenti del Consiglio nazionale al Congresso nazionale di Arcigay;
- j) deliberare sulla responsabilità dei soggetti componenti gli organi sociali e promuovere un'azione di responsabilità nei loro confronti, inclusi eventuali provvedimenti di revoca;
- k) deliberare sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Comitato;
- l) ogni altra funzione attribuita all'Assemblea ordinaria, dalla legge o dal presente Statuto.

3. La convocazione del Congresso territoriale va affissa all'interno dei locali dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data dello stesso. Viene anche pubblicata, con le stesse tempistiche, sui canali telematici dell'Associazione, al fine di garantire la più ampia diffusione possibile.

4. Il Congresso territoriale è convocato dalla Presidenza del Comitato territoriale:

- a) su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno ogni quattro anni e, comunque, tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale, per eleggere i propri soggetti delegati;
- b) quando viene richiesto con ordine del giorno motivato e sottoscritto da almeno 1/5 delle persone associate.

5. Contestualmente alla convocazione, il Consiglio Direttivo nomina una commissione congressuale, che si occupi della stesura dell'eventuale regolamento congressuale e della conduzione dei lavori.

6. In prima convocazione, il Congresso territoriale è regolarmente costituito con la presenza di metà più una delle persone associate, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero delle persone intervenute. Se il Congresso deve deliberare una modifica allo Statuto, può procedere regolarmente alle votazioni solo se sono presenti almeno 1/10 delle persone associate, in proprio o per delega, ad eccezione delle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento al Codice del Terzo Settore o necessarie per legge, nel qual caso valgono le norme di costituzione dell'assemblea ordinaria.

7. Il Congresso territoriale delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti delle persone associate presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, fatta eccezione per le modifiche statutarie, che richiedono in ogni caso una maggioranza qualificata dei 3/4 delle persone presenti per essere approvate, salvo diversa disposizione di legge.

8. Le votazioni del Congresso territoriale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto delle persone presenti o 1/10 qualora il numero delle presenti sia superiore a 500.

9. L'elezione del Consiglio Direttivo, della persona Presidente e della persona Vice-presidente è contestuale, ed avviene tramite la votazione delle mozioni presentate dalle persone candidate alla Presidenza. Ogni mozione deve avere una propria denominazione e contenere almeno l'elenco dei soggetti candidati al Consiglio Direttivo (comprensivi di dati anagrafici e codice fiscale), mentre è facoltativa la presentazione per iscritto del proprio progetto associativo. Le mozioni candidate hanno la possibilità di presentare, eventualmente e unitamente alla lista delle persone da eleggere, una lista di persone sostituite da cui attingere in base all'ordine indicato al momento di presentazione delle mozioni, nel caso di decadenza e/o dimissioni volontarie di componenti del consiglio direttivo nel corso del mandato. Le mozioni vanno presentate presso la sede del Comitato, entro 10 giorni dalla data del Congresso, alla Presidenza uscente o alla commissione congressuale, che rilascerà una ricevuta di consegna. In assenza di mozioni, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, a cominciare dalla persona Presidente e dalla persona Vice-presidente. Valgono le condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del C.C..

10. Per quel che concerne le procedure descritte al comma 2, lettere h ed i, il Congresso Territoriale si conforma in prim'ordine alle norme del Regolamento congressuale nazionale, ed in second'ordine alle norme del presente Statuto.

11. Ciascuna persona associata può farsi rappresentare nel Congresso da un'altra associata mediante delega scritta, con allegata fotocopia firmata e datata del documento di identità. Ciascuna persona associata può rappresentare sino ad un massimo di tre persone.

12. Le deliberazioni del Congresso territoriale devono essere riportate su un apposito libro dei verbali.

13. È ammessa la modalità telematica per lo svolgimento del Congresso, purché sia possibile identificare in maniera sicura le persone partecipanti. In tal caso, le deleghe devono essere fatte pervenire con congruo anticipo in forma cartacea brevi manu, via mail o via PEC alla commissione congressuale.

14. La revoca delle cariche sociali viene deliberata dal congresso convocato con apposito ordine del giorno, secondo le modalità previste al comma 4 o secondo l'art. 16 comma 4.

15. Le proposte di modifica statutaria possono essere presentate dal Consiglio Direttivo, convocando il congresso secondo quanto stabilito al comma 4, lettera a, oppure dalle persone associate, convocando un apposito congresso con le modalità descritte al comma 4, lettera b. Le proposte di modifica saranno rese consultabili alle persone associate, presso la sede legale, a partire dalla data di pubblicazione della convocazione del congresso.

Art. 12 (Assemblea Sociale)

1. L'Assemblea Sociale ordinaria è convocata dalla Presidenza almeno una volta l'anno nel periodo intercorrente, di norma, fra il 15 gennaio e il 30 aprile di ogni anno. Può essere convocata anche con ordine del giorno motivato e sottoscritto da almeno un 1/10 delle persone associate. È presieduta dalla persona Presidente o da un soggetto da essa delegato.

2. Le modalità di convocazione dell'Assemblea ordinaria sono le stesse previste per il Congresso, elencate all'art. 11, comma 3.

3. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più una delle persone associate, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle persone.

4. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti delle persone associate presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare l'eventuale regolamento di conduzione dei lavori assembleari;
- b) approvare il programma annuale di attività, nel rispetto delle linee generali indicate dal Congresso territoriale;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) deliberare in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di mancata iscrizione o di esclusione di una persona associata adottati dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dell'Associazione;
- f) confermare o respingere i nominativi individuati dal Consiglio Direttivo per il reintegro dei propri componenti decaduti o dimissionari.

6. Il Congresso ha la facoltà di delegare all'Assemblea ordinaria annuale il compito di rinnovare annualmente le cariche sociali nel periodo intercorrente fra un Congresso e l'altro.

7. Per ciò che concerne le deleghe, vale quanto previsto per il Congresso all'art. 11, comma 11.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere riportate su un apposito libro dei verbali.

9. È ammessa la modalità telematica per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria, purché sia possibile identificare in maniera sicura le persone partecipanti. In tal caso, le deleghe devono essere fatte pervenire con congruo anticipo in forma cartacea brevi manu, via mail o via PEC alla Presidenza.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (art. 21 CC).

Art. 13 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'associazione (art. 26 D. Lgs. 117/17) e ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dal Congresso e/o dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di **5** a un massimo di 9 soggetti (incluse le persone Presidente e Vice-presidente) eletti all'interno del corpo sociale. L'entità del Consiglio è stabilita dalle mozioni congressuali presentate dai soggetti candidati alla Presidenza o, in caso di assenza di mozioni, da un'apposita delibera del Congresso.

3. Il Consiglio Direttivo eletto dal Congresso territoriale resta in carica, di norma, fino al successivo Congresso quadriennale, tranne nel caso previsto dall'art. 12, comma 6.

4. Nel caso in cui un membro del Consiglio risulti assente per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dalla propria carica. Si decade dalla carica anche per recesso dall'associazione, per decesso o nei casi previsti dall'articolo 2382 del C.C..

5. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più membri, il Consiglio direttivo può sostituire una o più persone consigliere, attingendo all'eventuale lista di persone candidate sostituite presentata secondo i termini del regolamento; in mancanza di esse, il Consiglio Direttivo provvede alla reintegrazione del Consiglio per surroga. In quest'ultimo caso, il nominativo del nuovo soggetto componente deve essere sottoposto all'approvazione preventiva dell'Assemblea ordinaria, che delibererà in merito dopo essere stata appositamente convocata.

6. In caso di dimissioni, decadenza o revoca della persona Presidente o dell'intero Consiglio, l'organo di Presidenza (o di Vice-presidenza) uscente procede a convocare il Congresso territoriale per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui si sia proceduto all'elezione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12, comma 6, si procede a convocare l'Assemblea ordinaria.

7. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno o tra le persone associate, una persona Tesoriera. La persona preposta alla Tesoreria cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'organizzazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'organizzazione; cura la tenuta di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatole dal Consiglio Direttivo ed assiste quest'ultimo nella stesura del bilancio di esercizio; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere sulle operazioni patrimoniali dell'organizzazione. La persona preposta alla Tesoreria può operare sul patrimonio dell'organizzazione su delega della Presidenza.

8. Il consiglio direttivo individua le eventuali attività diverse di cui all'art. 3 c. 3, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

9. Il consiglio direttivo compie gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea sociale e delibera su rimborsi alle persone volontarie, incarichi e compensi, quando, per specifici progetti ed in casi di particolare necessità, l'associazione deve assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie persone socie.

Art. 14 (Riunione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario l'organo di Presidenza, o ne facciano richiesta almeno 2 persone tra coloro che partecipano di diritto al Consiglio (ivi inclusi il soggetto preposto alla Tesoreria, le persone elette al Consiglio nazionale, e - se eletta - la persona che presiede l'Organo di Controllo): in tale caso, il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro 1 mese dalla richiesta di convocazione.

2. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più 1 dei componenti del Consiglio.

3. Le deliberazioni dell'organo sono adottate a maggioranza dei componenti del Consiglio presenti, e sono registrate agli atti nell'apposito libro dei verbali. In caso di parità, prevale il voto della Presidenza.

4. È ammessa la modalità telematica per lo svolgimento del Consiglio Direttivo, purché sia possibile identificare in maniera sicura le persone partecipanti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere aperte a tutte le persone associate, ristrette oppure riservate ai soli soggetti membri del Consiglio, in base a quanto specificato nella convocazione.

Art. 15 (Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) redige programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso Territoriale o dall'Assemblea ordinaria;
- b) attua e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso territoriale e dell'Assemblea ordinaria;
- c) redige i bilanci d'esercizio (consuntivo, ed eventualmente preventivo) ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) redige il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessario per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione di persone associate;
- g) favorisce la partecipazione delle persone associate alle attività dell'associazione;
- h) stabilisce i criteri per i rimborsi, alle persone volontarie e associate, delle spese effettivamente sostenute per svolgere attività a favore dell'Associazione.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di soggetti responsabili da esso nominati, che possono partecipare, se convocati, alle riunioni dello stesso (senza diritto di voto).

Art. 16 (Presidenza)

1. La persona Presidente rappresenta Arcigay nel territorio provinciale di competenza, ha funzioni di rappresentanza politica e legale del Comitato territoriale, assicura il funzionamento del Consiglio Direttivo e ne convoca e ne presiede le riunioni. Convoca il Congresso territoriale e l'Assemblea ordinaria e presiede le riunioni di quest'ultima.
2. Ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.
3. Il potere di rappresentanza è limitato alla sola persona Presidente, o alla persona Vice-presidente in caso di delega, dimissioni o impedimento permanente. La delega può anche essere esplicitamente conferita ad uno degli altri soggetti componenti il Consiglio Direttivo.
4. La persona Presidente viene sottoposta a procedimento di destituzione col voto favorevole della metà (calcolata per difetto) più due dei soggetti componenti il Consiglio Direttivo. Viene convocato un congresso straordinario, che delibera sulle responsabilità della persona Presidente e sull'eventuale revoca della sua carica. In caso di revoca, si attiva la procedura descritta all'art. 17 comma 2.

Art. 17 (Vice-presidenza)

1. La persona Vice-presidente coadiuva la persona Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e può sostituirla in sua assenza mediante opportuna delega.
2. In caso di dimissioni, revoca, decadenza o impedimento permanente della persona Presidente, la persona Vice-presidente ne assume temporaneamente tutte le funzioni e, in accordo con il Consiglio Direttivo, convoca entro e non oltre tre mesi un congresso straordinario, per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Rappresentanza al Consiglio nazionale)

1. Le persone elette al Consiglio nazionale rappresentano il comitato territoriale di Modena in seno al Consiglio Nazionale di Arcigay per la durata dello stesso. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Vengono elette, nel numero stabilito dallo Statuto nazionale, dal Congresso territoriale appositamente convocato, e vengono confermate dal Congresso Nazionale. In caso di decadenza o dimissioni durante il periodo tra un Congresso Nazionale e l'altro, il Consiglio Direttivo propone al Consiglio Nazionale di Arcigay il nominativo in sostituzione, da approvare secondo il regolamento stabilito dal Consiglio Nazionale.
3. Il Consiglio Direttivo locale può revocare, a maggioranza, il mandato delle persone elette, qualora esse non rappresentino più in maniera adeguata il Comitato territoriale.
4. Le candidature come rappresentante al Consiglio nazionale devono essere presentate alla commissione congressuale territoriale con un congruo anticipo, stabilito dal regolamento congressuale esplicitato sull'avviso di convocazione del Congresso.

Art. 19 (Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea ordinaria solo se la sua presenza è richiesta dalla legge (art. 30, comma 2, e art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.). Tale organo assume su di sé le funzioni dell'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti descritte negli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
2. L'Organo di Controllo, se eletto, resta in carica fino al successivo Congresso quadriennale, tranne nel caso previsto dall'art. 12, comma 6.
3. Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis Cod. Civ., l'Organo di Controllo esercita le sue funzioni in forma monocratica, e la sola persona componente l'Organo deve essere iscritta nell'apposito Registro dei revisori legali e non necessariamente scelta tra le persone associate.
4. In caso contrario, l'Organo si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali, e due supplenti, di cui almeno uno iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali, non necessariamente scelti tra le persone associate. I membri del Collegio non iscritti nel Registro dei revisori legali devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del C.C.. Valgono le condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del C.C..
5. L'Assemblea ordinaria elegge all'interno dell'Organo una persona Presidente, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

6. L'Organo di Controllo si riunisce ordinariamente una volta all'anno, convocato dalla persona che lo presiede, per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo.

7. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, e riferisce all'Assemblea con relazioni scritte, riportate nell'apposito registro dei revisori legali.

8. Per legge l'Organo di Controllo ha il compito di redigere e sottoscrivere la relazione di controllo del bilancio annuale; qualora l'Organo non sia costituito, la stesura della relazione spetta al Consiglio Direttivo.

9. I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto, salvo incompatibilità previste dalla legge, ad una retribuzione annuale, stabilita dal Congresso all'atto della loro elezione e valevole per la durata dell'intero mandato (art. 2402 C.C.).

Art. 20 (Patrimonio)

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote associative versate ogni anno dalle persone associate;
- b) dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- c) dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;
- d) da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento e raccolta fondi (art. 4 D. Lgs. 117/17), dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzate prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'associazione.

2. Il patrimonio sociale è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, o alle attività strumentali ad esse.

3. I proventi delle attività dell'associazione non possono in nessun caso essere divisi tra le persone associate, nemmeno in modo indiretto

Art. 21 (Obbligazioni)

1. Il Comitato risponde con il proprio patrimonio esclusivamente delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente Statuto, dagli organi sociali.

Art. 22 (Bilancio)

1. Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS, a seguito della sua approvazione, entro il successivo 30 Giugno.

2. Il bilancio consuntivo viene redatto nella forma del rendiconto di cassa oppure, negli altri casi previsti dalla legge (art. 13 D. Lgs. 117/17, DM 05/03/2020 e s.m.i.), viene redatto nella forma di bilancio di esercizio composto dai seguenti documenti: lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione. La stesura del bilancio è curata dal Consiglio Direttivo e dalla persona preposta alla Tesoreria.

3. Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni persona associata prima della sua approvazione.

4. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Art. 23 (Commissariamento dell'Associazione)

1. Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività o della cattiva gestione del Consiglio Direttivo o di dissidi interni alle persone associate, che appaiono gravi, la Segreteria nazionale, sentito il Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento del Comitato, come previsto dallo Statuto di Arcigay Nazionale.

2. I soggetti incaricati del commissariamento svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo e dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla loro nomina, i soggetti incaricati del commissariamento convocano un Congresso straordinario che elegge il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 (Scioglimento, Trasformazione, Fusione o Scissione del Comitato)

1. La durata dell'associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal Congresso territoriale con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle persone associate (Cod. Civ. art. 21, terzo comma). Dopo aver deliberato lo scioglimento dell'associazione, il Congresso nomina il soggetto incaricato della liquidazione, che si occupi delle procedure di destinazione del patrimonio residuo.

3. Il Congresso può approvare, con la stessa maggioranza qualificata prevista al comma 2, anche la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 25 (Destinazione del residuo)

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il Congresso delibera con la maggioranza prevista dall'art. 12 comma 4 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

2. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore che operino per gli stessi scopi stabiliti dal presente Statuto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 (Marchio)

1. Arcigay è la denominazione dell'Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto "Pegaso" accompagnato dal nome dell'associazione, così come riportato in figura. Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura "Associazione LGBTQIA+ Italiana" e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate.

2. L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.

3. Il Comitato territoriale e le persone associate si impegnano a:

- a) diffondere principi dell'Associazione, collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale quando esplicitamente richiesto dagli organismi nazionali per la realizzazione di programmi ed iniziative nazionali.

Art. 27 (Loghi)

1. Il Comitato territoriale sceglie di affiancare al marchio Arcigay, il logo rappresentato nella figura a lato di sinistra.

2. Esso è composto da una rappresentazione della Ghirlandina nei colori arcobaleno, affiancata dalla scritta "Arcigay Modena Matthew Shepard APS".

3. Arcigay Modena è l'ente organizzatore ufficiale del Modena Pride e, nell'ambito delle iniziative legate al pride, può utilizzare indifferentemente il logo associativo o quello specifico del Modena Pride, che rappresenta (come mostrato nella figura a lato di destra) il rosone stilizzato del Duomo di Modena, colorato con i colori della bandiera arcobaleno e accompagnato dalla scritta "Modena Pride".

3. Per questi loghi valgono le stesse regole d'uso e gli stessi divieti descritti nei confronti del marchio Arcigay.

4. Sul rispetto di queste regole vigila il Comitato territoriale.



Art. 28 (Disposizioni interpretative e di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni dello Statuto di Arcigay nazionale e, per quanto non previsto da questo, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

2. In caso di conflitti tra il presente Statuto e lo Statuto di Arcigay Nazionale, prevale quanto stabilito dallo Statuto nazionale.

3. In caso di controversie sull'interpretazione del presente Statuto durante il Congresso, la commissione congressuale ne determina, deliberando a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'interpretazione autentica.

Modena, 16/04/2025



Il Funzionario
Silvia LAVERANCA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 30 APR. 2025

al n° 901 Serie 3

Corrisposti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
C. ACE ARELLI